

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Versione	Revisione	Descrizione e primi riferimenti	Data	Approvato da
01	0	Prima stesura	16.03.2026	Delibera CDA n. 5/2026

Articolo 1

Finalità e fondamento normativo del Regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento è volto alla regolamentazione degli incentivi che Fondazione Cresci@Mo (di seguito per brevità anche solo 'Fondazione') riconosce ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche in virtù delle procedure di affidamento di servizi o forniture.
- 1.2. Lo scopo precipuo della quota incentivante è la valorizzazione dell'operato del personale dipendente della Fondazione coinvolto nelle procedure di appalto sopra citate.
- 1.3. È fatta salva la facoltà, per la Fondazione, di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, al fine di evitare qualunque forma di sovraincentivazione.
- 1.4. Il presente Regolamento è redatto in conformità all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, così come modificato dal d.lgs. 209/2024 e dal d.l. 73/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105).

Articolo 2

Natura e composizione dell'incentivo

- 2.1. L'incentivo relativo alle attività tecniche erogate dal personale della Fondazione è a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, in misura non superiore al 1% dell'importo complessivo. A tal fine, il quadro economico del servizio o della fornitura deve ricomprendere fra le proprie voci anche quella dedicata alle spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi, al fine di evitare che questi possano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2.2. L'ammontare degli oneri è calcolato in misura percentuale sull'importo posto a base di gara, Iva esclusa, senza tenere conto degli eventuali ribassi applicati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, per ciascuna procedura le somme destinate agli oneri per le funzioni tecniche vengono ripartiti nel seguente modo:
- l'80% è destinato al personale della Fondazione svolgente le funzioni tecniche - anche con qualifica dirigenziale - nonché tra i loro collaboratori;
 - il 20% è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alle attività di formazione e specializzazione del personale, nonché alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2.3. In caso di accordo quadro, l'incentivo è calcolato sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, in modo che sia parametrato all'ammontare dei servizi o forniture effettivamente ordinati.

2.4. In caso di varianti contrattuali che comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura, l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2.5. L'incentivo è altresì comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico della Fondazione.

Articolo 3

Ambito oggettivo di applicazione

3.1. Gli oneri per le attività tecniche si applicano a tutte le procedure relative ai servizi e alle forniture, anche nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, affidate da Fondazione Cresci@Mo nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3.2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- Gli affidamenti avente importo inferiore od uguale ad € 140.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice;
- i contratti in amministrazione diretta.

3.3. Le attività tecniche incentivabili ai sensi del presente Regolamento sono elencate tassativamente nell'Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023. Non sono soggette ad incentivazione le attività relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

Articolo 4

Ambito soggettivo di applicazione

4.1. I destinatari degli incentivi sono in via esclusiva le unità di personale che abbiano a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione, compresi i collaboratori o i soggetti dotati di qualifica dirigenziale.

- In particolare, sono beneficiari della quota incentivante coloro che ricoprono i seguenti ruoli:
Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti, ossia i soggetti preposti

alla predisposizione dei programmi triennali di acquisto di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali;

- Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i singoli responsabili di fase eventualmente nominati a supporto del RUP nell'ambito delle procedure più strutturate, nonché i responsabili e gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- Soggetti incaricati della progettazione dei servizi e delle forniture, con ciò intendendo i soli dipendenti in servizio espressamente incaricati di redigere il progetto in conformità all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 al Codice;
- Soggetti incaricati della predisposizione della documentazione di gara, con ciò intendendo i soli dipendenti della Fondazione espressamente incaricati della redazione della documentazione di gara e del successivo controllo dello svolgimento della procedura;
- Direttore dell'esecuzione, nominato solo per forniture o servizi di importo superiore ai € 500.000,00 o, indipendentemente dall'importo, per gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Fondazione, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerano di particolare importanza i seguenti servizi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;

m) servizi sanitari e sociali;

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

- Collaboratori del direttore dell'esecuzione, ovverosia uno o più assistenti opportunamente nominati dalla Fondazione, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, per svolgere compiti specifici e coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- Soggetti preposti alla verifica della conformità nominati qualora l'appalto sia caratterizzato da elevato contenuto tecnologico ovvero da notevole complessità od innovazione.

4.3. Come illustrato al punto precedente, risultano beneficiari dell'incentivazione anche i collaboratori dei soggetti incaricati delle funzioni tecniche, individuati all'uopo nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro ed in relazione alle attività effettivamente svolte ed accertate. Per collaboratori s'intendono coloro che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4.4. Per essere incentivabile l'attività dei collaboratori deve avere un contenuto professionale di tipo tecnico e deve realizzarsi all'interno di una specifica procedura o contratto. I collaboratori devono inoltre necessariamente avere un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente e devono fornire il proprio ausilio nei confronti di altri dipendenti della Fondazione. Non è ammessa l'incentivazione per il supporto e la collaborazione con professionisti esterni all'Amministrazione.

4.5. Il presente Regolamento si applica anche ai soggetti in servizio di altre Stazioni Appaltanti o Centrali di Committenza che svolgano funzioni e attività nell'interesse della Fondazione, come meglio dettagliato al successivo articolo 6.

4.6. Non possono essere concessi incarichi di cui sopra a soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale.

4.7. È altresì escluso dall'incentivazione il personale responsabile delle funzioni tecniche che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza.

Articolo 5

Modalità di attribuzione delle funzioni tecniche

5.1. Il personale della Fondazione viene incaricato delle funzioni tecniche attraverso apposito atto approvato dal Cda. Tale atto contiene l'individuazione e l'attribuzione delle funzioni, con l'indicazione delle specifiche attività e delle tempistiche per lo svolgimento dei compiti affidati.

5.2. L'individuazione dei soggetti a cui sono attribuite le funzioni tecniche è effettuata tenendo conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con le specifiche competenze possedute e le caratteristiche della procedura;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

5.3. Il personale incaricato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività allo stesso assegnate.

Articolo 6

Personale di altre Stazioni appaltanti e Centrali di committenza

6.1. Nel caso in cui vengano attribuite funzioni/attività tecniche ai dipendenti di altre Stazioni appaltanti o Centrali di committenza, i relativi incentivi sono trasferiti dalla Fondazione all'Ente di appartenenza per il pagamento dei propri dipendenti.

6.2. La Fondazione eroga l'incentivo al personale delle Centrali di committenza sulla base della richiesta formulata da quest'ultima indicante le attività incentivabili realizzate. La quota assegnata alla Centrale di committenza non può comunque superare il 25% dell'importo totale dell'incentivo ed è portata in detrazione alle risorse destinate al personale della Fondazione.

6.3. Fatto salvo diverso accordo fra le parti, nei casi in cui la Stazione appaltante diversa dalla Fondazione o la Centrale di committenza attribuisca per intero al proprio personale le funzioni tecniche, l'Ente corrisponde l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle funzioni ed applica la

disciplina sugli incentivi dell'Ente.

Articolo 7

Costituzione gruppo di lavoro

7.1 La Fondazione, con apposito provvedimento approvato dal Cda, individua la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, e il tempo di esecuzione e ultimazione previsto per le attività svolte e da svolgere.

7.2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato con incarico di durata superiore a 12 mesi, compresi nella struttura di cui al punto precedente.

7.3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7.4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

7.5. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:

- L'importo a base di gara dei lavori/servizi/forniture e la relativa quota da destinare al fondo incentivante;
- Il cronoprogramma delle funzioni svolte e da svolgere;
- I nominativi ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, compresi i collaboratori dei responsabili delle singole attività;
- Le percentuali proposte per le singole attività secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 16 del presente regolamento;
- Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia.

7.6. Si precisa che solo i soggetti espressamente indicati nel provvedimento di cui al punto 7.1. avranno diritto all'incentivo, erogato sulla base dell'effettivo contributo tecnico apportato e registrato dalla Fondazione al termine delle prestazioni rese. I dipendenti dell'Ente non nominati

all'interno del citato provvedimento o che, sebbene incaricati non abbiano per qualsiasi ragione svolto la funzione tecnica, non potranno avanzare alcuna pretesa di incentivazione.

Articolo 8

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

8.1 La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 9

Modalità di distribuzione degli incentivi

9.1. La ripartizione degli importi è definita in base alla graduazione indicata alla Tabella I allegata al presente Regolamento, ove viene inderogabilmente indicata la misura massima attribuibile a ciascun soggetto destinatario. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle previste alla Tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione sono proporzionalmente riparametrate.

9.2. Qualora un'attività sia svolta da più soggetti, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai collaboratori assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno di essi.

9.3. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

9.4. L'incentivo è corrisposto anche in caso di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, ma limitatamente alle attività effettivamente svolte dalle funzioni tecniche nominate.

9.5. L'incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

9.6. L'incentivo eccedente il limite sancito al punto precedente incrementa le risorse finanziarie di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.

Articolo 10

Graduazione del fondo incentivante

10.1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

10.2. La percentuale da destinare al fondo viene determinata in misura inversa rispetto all'importo dell'acquisizione dei servizi e delle forniture (a importi più alti corrisponde una % più bassa), come segue:

Valore	Percentuale
da 140.000 alla soglia comunitaria	1%
dalla soglia comunitaria fino a euro 1.000.000,00	0.75%
da 1.000.000,01 a 5.000.000,00	0.45%
oltre 5.000.000,01	0.25%

10.3. La percentuale da destinare al fondo viene calcolata in quota unica con riferimento al valore complessivo; per i contratti di durata pluriennale, la distribuzione al personale avverrà con periodicità annuale, in quote uguali costanti, in relazione alla durata dell'appalto.

10.4. Quando l'acquisizione avviene mediante adesione a convenzioni CONSIP o a convenzioni regionali (Intercent Er), la percentuale di cui al comma 2 è ridotta del 50% limitatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte dal personale dipendente.

Articolo 11

Quota di incentivazione del 20%

11.1. La quota di incentivazione del 20% di cui al punto 2.2. del presente Regolamento è destinata, in ottemperanza ai documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente:

- all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche al fine di promuovere l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- all'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche di cui al punto 4.2. del presente Regolamento, per le ipotesi di responsabilità professionale rilevata nell'esercizio delle sole attività incentivabili.

12.2. Le risorse ascrivibili al 20% dell'incentivo possono essere incrementate dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di cui al punto 9.5. del presente Regolamento, corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente o responsabile del servizio.

Articolo 12

Riduzione dell'incentivo per incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

12.1. L'incentivo non verrà corrisposto al personale incaricato della fase di affidamento qualora si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando.

12.2. L'incentivo sarà decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al punto 10.3:

- alla quota del Direttore dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione del contratto, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice;
- alla quota del Direttore dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori qualora, in fase di esecuzione del servizio o della fornitura, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti contrattuali;
- alla quota del Direttore dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna delle forniture od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività.

12.3. La Tabella di seguito riporta le percentuali di decremento degli incentivi:

Incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 13

Funzioni articolate e singole

13.1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore esecuzione del contratto, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

13.2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 14

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

14.1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Articolo 15

Liquidazione dell'incentivo

15.1. La liquidazione dell'incentivo, previa gestione degli adempimenti di natura retributiva, è effettuata dal dirigente/responsabile competente, previo accertamento dell'effettiva attività svolta, verificata attraverso la scheda predisposta per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, dal Responsabile unico del Procedimento. La scheda dovrà contenere almeno ed in particolare:

- Tipo di attività svolta;
- Percentuale realizzata;
- Tempi previsti e tempi effettivi;

La scheda contiene anche la richiesta di corresponsione dell'incentivo e viene trasmessa al dirigente competente a disporre la disposizione di liquidazione.

15.2. La disposizione di liquidazione deve essere accompagnata da un allegato analitico in formato excel che per ogni incentivo da liquidare indichi:

- matricola, cognome e nome del dipendente
- codice CIG per le forniture di beni e servizi
- quota netta incentivo
- quota contributi previdenziali e assistenziali
- quota imposta IRAP.

La liquidazione dell'incentivo avviene almeno una volta all'anno, indicativamente nel mese di marzo, con riferimento alle attività svolte, rendicontate e oggetto di disposizione di liquidazione da parte del dirigente competente entro la fine dell'anno precedente.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

16.1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

16.2. Il Regolamento si applica ai servizi e alle forniture per i quali il bando, l'avviso, lettera di invito o provvedimento d'affidamento è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore dello stesso.

TABELLA I

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Il coefficiente del 40% destinato al RUP e ai suoi collaboratori è così ripartito: 30% al RUP e 10% ai collaboratori; il coefficiente del 20% destinato alla predisposizione e controllo delle procedure di bando è così ripartito: 15% all'incaricato e il 5% ai suoi collaboratori; il coefficiente del 40% destinato alla direzione dell'esecuzione e verifica di conformità è così ripartito: 30% al direttore dell'esecuzione e 10% ai collaboratori.

Prestazione	Ruolo	Percentuale per singolo ruolo	Percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	Incaricato	30%	40%
	Collaboratori	10%	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	Incaricato	15%	20%
	Collaboratori	5%	
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	Incaricato	30%	40%
	Collaboratori	10%	
Totale servizi/forniture			100%